

- (6) Con lettera del 20 settembre 2013 le autorità tedesche hanno presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Con lettere del 22 settembre 2016 e del 25 ottobre 2016 il ministro bavarese dell'Agricoltura ha fornito ulteriori spiegazioni.
- (7) La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (*). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni entro un mese. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni specifiche delle parti interessate in merito alle sottomisure.

2. DESCRIZIONE DELLE SOTTOMISURE

- (8) La MFG è una legge federale della Germania entrata in vigore nel 1952. Si tratta di una legge quadro avente validità a tempo indeterminato.
- (9) L'articolo 22, paragrafo 1, della MFG autorizza gli Stati federati della Germania (in appresso i «Land») a imporre alle aziende lattiero-casearie un prelievo sul latte commisurato alle quantità di latte conferite.
- (10) L'articolo 22, paragrafo 2, della MFG prevede che i fondi provenienti dal prelievo sul latte possano essere utilizzati solo per:
- la promozione e la salvaguardia della qualità in base a determinate disposizioni attuative;
 - il miglioramento delle condizioni igieniche nelle fasi di raccolta, conferimento, trattamento, trasformazione e commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
 - la registrazione delle quantità di latte prodotte;
 - la consulenza alle aziende su questioni relative al settore lattiero-caseario e la formazione permanente dei giovani dipendenti;
 - la pubblicità mirata a incrementare il consumo di latte e dei prodotti lattiero-caseari;
 - l'esecuzione dei compiti affidati in base alla MFG.
- (11) L'articolo 22, paragrafo 2a, della MFG prevede che, in deroga a quanto prescritto dal paragrafo 2, i proventi del prelievo sul latte possano essere utilizzati anche per:
- la riduzione dei costi strutturali di raccolta più elevati per la consegna di latte e panna (crema) dal produttore all'azienda lattiero-casearia;
 - la riduzione dei costi di trasporto più elevati per la consegna del latte tra aziende lattiero-casearie, qualora sia necessaria per garantire l'approvvigionamento di latte destinato al consumo nel territorio di vendita delle aziende lattiero-casearie destinatarie;
 - la promozione della qualità nella commercializzazione centralizzata di prodotti lattiero-caseari.
- (12) In Baviera la riscossione e l'uso dei prelievi sul latte sono disciplinati dal regolamento bavarese sul prelievo sul latte (Bayerische Milchumlageverordnung).
- (13) In Baviera tale prelievo è stato destinato a finanziare le sottomisure relative alla ricerca di cui al considerando 4, ossia:

BY 2 — «Die Erhöhung des Milchproteingehaltes durch Management und Züchtung: Eine Perspektive für Milcherzeuger, Verbraucher und Industrie» (Incremento del contenuto proteico del latte attraverso la gestione e i meccanismi riproduttivi: Una prospettiva per i consumatori, gli allevatori e l'industria del settore lattiero-caseario);

BY 11 — «Förderung der Anpassung von Untersuchungsmethoden zur Bearbeitung spezifischer Fragestellungen sowie der Methodenentwicklung in Kooperation mit Forschungseinrichtungen und der Nutzbarmachung und des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse für die bayerische Milchwirtschaft» (Promozione dell'adeguamento dei metodi di indagine per l'elaborazione di tematiche specifiche, dello sviluppo di metodologie in collaborazione con gli istituti di ricerca e del trasferimento delle conoscenze scientifiche per il settore lattiero-caseario bavarese);

(*) Cfr. il riferimento di cui alla nota 1.

